

**ORDINANZA N° 66/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- Che sono in corso i lavori di un "Intervento di bonifica acustica con la “realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni”;
- che con nota prot. n. C - TEC – 1341/2025 del 08.05.2025, il Consorzio INTEGRA Società Cooperativa, aggiudicatario dei lavori in oggetto, ha chiesto la proroga degli effetti dell’ordinanza n. 1/2025 del 09.01.2025 fino al 06.06.2025;
- che i lavori in oggetto sono eseguiti dall’Impresa EFFEBI S.r.l (impresa Consorziata);
- che con nota del 08.0.2025 la Direzione lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dall’impresa appaltatrice;

VISTI:

- l’Ordinanza n. 1/2025 del 09.01.2025;
- la nota dell’impresa prot. n. C - TEC – 1341/2025 del 08.05.2025;
- la nota della Direzione Lavori del 08.05.2025;
- l’art. 5 ed i commi 4 e 5 dell’art.6 del vigente C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che i lavori sopra citati prevedono la “realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni”;
- che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, delle sopra citate lavorazioni, occorre prevedere l’istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori in oggetto;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei lavori,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione di un intervento di bonifica acustica con la realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni, lungo l’Autostrada A/18 Messina – Catania, in entrambe le direzioni,

- 1. In continuità con la precedente ordinanza n. 1/2025 e sino alle ore 24,00 del 06.06.2025, la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, dell’Autostrada A/18 Messina - Catania, nel tratto compreso tra il km. 13+000 e il km. 8+000, in entrambe le direzioni di marcia, sia in orario diurno che notturno.**
- 2. In continuità con la precedente ordinanza n. 1/2025 e sino alle ore 17,00 del 06.06.2025, il mantenimento della chiusura al traffico veicolare della carreggiata di valle (direzione Messina) nel tratto compreso tra il Km. 12+400 ed il Km. 8+900 dell’autostrada A/18 Messina – Catania, e, il contestuale mantenimento del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Catania).**

E’ inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l’apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell’impresa “A.R. MARTINO S.R.L”, con sede in Piazza Sacerdote Spina, n.16 – 95014 Giarre (CT).

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza la "EFFEBI SOCIETA' COOPERATIVA" in solido con la "A.R. MARTINO S.R.L.", impresa incaricata per l'apposizione e smontaggio della segnaletica, sono indicate come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Il referente di EFFEBI SOCIETA' COOPERATIVA è il Geom. Domenico Lo Monaco [REDACTED] 6.

Il responsabile della segnaletica stradale è il Sig. Claudio Martino [REDACTED].

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio, via mail all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere. Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 09.05.2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

